

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

LXXXIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		
TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Disposizioni per l'estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione. (2663);		
MAZZONI ed altri: Assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione. (2682)	1047	
PRESIDENTE	1047,	1048
MAZZONI	1048	
DE MARZI FERNANDO, <i>Relatore</i>	1048	
Disegni di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		
Limitazioni dell'impiego del benzolo nelle attività lavorative. (4426);		
SOLIANO ed altri: Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi derivati nelle lavorazioni. (4216)	1048	
PRESIDENTE	1048, 1052, 1054, 1057,	1058
COLOMBO VITTORINO, <i>Relatore</i>	1048,	1058
SOLIANO	1052	
DE MARZI FERNANDO	1053	
SULOTTO	1054	
SERVELLO	1055, 1057	
BIANCHI FORTUNATO	1056	
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1057,	1058
BUTTÈ	1058	
		Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):
		Costituzione del Consiglio di disciplina per il personale dei pubblici trasporti, di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e successive aggiunte e modificazioni. (4437)
		1058
		PRESIDENTE
		1058
		PUCCI ERNESTO, <i>Relatore</i>
		1058
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		1059
		La seduta comincia alle 10,45.
		GITTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Disposizioni per l'estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione (2663) e Mazzoni ed altri: Assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione (2682).
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vitto-

ria, De Marzi Fernando, Merenda, Negroni e Sammartino: « Disposizioni per l'estensione dell'assistenza agli artigiani titolari di pensione » e d'iniziativa dei deputati Mazzoni, Armadori, Sulotto, Bettoli, Conte, Pigni, Gorreri Dante e Castagno: « Assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione ».

Comunico che la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole al testo unificato delle proposte di legge approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 25 gennaio, per cui oggi possiamo procedere alla votazione a scrutinio segreto del testo predetto.

MAZZONI. Vorrei far presente che quando votammo il testo la prima volta, e cioè prima della fine dell'anno 1962, stabilimmo all'articolo 7 che la legge sarebbe entrata in vigore con il 1° gennaio 1963.

Essendo ormai trascorsa tale data e non potendosi erogare retroattivamente l'assistenza di malattia, proporrei di sostituire all'articolo 7 le parole: « con il 1° gennaio 1963 », con le altre: « dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ».

DE MARZI FERNANDO, *Relatore*. Concordo con la proposta dell'onorevole Mazzoni, che risponde ad evidenti fini di logica.

PRESIDENTE. L'articolo 7 nel testo da noi approvato era del seguente tenore:

« La erogazione della assistenza sanitaria di malattia di cui all'articolo 1 avrà inizio con il 1° gennaio 1963 ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Mazzoni all'articolo 7.

(*E approvato*).

L'articolo 7 rimane pertanto così formulato:

« La erogazione della assistenza sanitaria di malattia di cui all'articolo 1 avrà inizio dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Pongo in votazione l'articolo 7 nel complesso.

(*E approvato*).

Il testo unificato sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta; ricordo che il nuovo titolo è il seguente: Estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione.

Discussione del disegno di legge: Limitazione dell'impiego del benzolo nelle attività lavorative (4426) e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Soliano ed altri: Limitazione dell'impiego di benzolo e suoi derivati nelle lavorazioni (4216).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Limitazione dell'impiego del benzolo nelle attività lavorative (4426), e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Soliano ed altri: Limitazione all'impiego di benzolo e suoi derivati nelle lavorazioni (4216). L'onorevole Colombo Vittorino, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Il disegno e la proposta di legge tendono a limitare l'uso del benzolo nelle varie attività lavorative, data la forte tossicità di questo prodotto chimico ed in considerazione dei recenti luttuosi episodi a voi noti.

Questo prodotto viene largamente usato in vari settori merceologici, in particolare per le sue capacità di solvente di sostanze grasse, caucciù, gomme, resine, inchiostri. Le lavorazioni interessate all'uso di questo fondamentale prodotto chimico sono veramente molto numerose: abbiamo così la fabbricazione di impermeabili, inchiostri, vernici (cellulosiche), la pulizia e lo sgrassaggio di varie materie, la eliminazione di sostanze grasse e la produzione di scarpe.

Le caratteristiche di questo prodotto sono veramente molto negative. Infatti è considerato uno dei prodotti più nocivi nel campo della patologia professionale, sia per la sua elevata tossicità, sia per la facile volatilità (bolle a 80 gradi).

L'uso di questa sostanza si è rapidamente esteso per due caratteristiche fondamentali: il costo relativamente basso e le sue ottime qualità di solvente.

Per quanto riguarda la tossicità del benzolo ci sono dei dati forniti da alcune delle organizzazioni più qualificate nella tutela dei lavoratori nei vari settori industriali, che affermano che la concentrazione massima negli ambienti nei quali i lavoratori svolgono la propria attività non deve superare per otto ore 0,32 milligrammi - litro e per quaranta ore settimanali 0,20 milligrammi/litro.

Mi permetto di rilevare anche la pericolosità di questo fatto: queste concentrazioni di 0,32 e di 0,20, che si riferiscono all'attività di una giornata e a quella di una settimana, sono alquanto inferiori al limite di percezione olfattiva.

Infatti, una persona normale avverte la presenza di questo determinato prodotto soltanto se l'ambiente presenta una concentrazione di circa un milligrammo/litro.

I limiti di tossicità sono addirittura un quinto rispetto alla concentrazione che un lavoratore, con le proprie facoltà olfattive, riesce a individuare. Quando, pertanto, il lavoratore avverte olfattivamente la presenza del benzolo, si è già superato ampiamente il limite di sicurezza.

Vorrei anche far notare che il disegno di legge non si limita a disciplinare l'uso del benzolo, ma estende tale disciplina ad altri prodotti analoghi — il toluolo e lo xilolo — in misura pari a quelle previste per il benzolo,

Sorge, pertanto, spontanea una domanda: quale tipo di tossicità presentano il toluolo e lo xilolo? In misura pari, superiore o inferiore a quella del benzolo?

È opportuno tener presente che il punto di ebollizione del toluolo e dello xilolo è decisamente superiore a quello del benzolo per cui la possibilità che si abbia una concentrazione nociva è decisamente minore; infatti, mentre il benzolo ha il punto di ebollizione a 80,4 gradi, il toluolo lo ha a 110 gradi, e lo xilolo da 138 a 144 gradi.

Ne consegue che è più facile che si determini una situazione di pericolosità con l'uso del benzolo, che ha un punto di ebollizione più basso rispetto agli altri, tanto più che questa pericolosità del benzolo è stata evidenziata in numerose documentate circostanze.

La nostra Commissione, che è sensibile in modo particolare ai problemi dei lavoratori, che divengono più importanti e più tragici quando è messa in pericolo la salute ed anche la vita dei lavoratori, deve tener conto che, secondo i dati forniti dall'I.N.A.I.L., nel periodo 1951-1959 si sono riscontrati 419 casi di malattie causate da benzolo, toluolo, xilolo e analoghi: di questi casi 38 si sono risolti con esiti di invalidità permanente e 13 con esito mortale.

Purtroppo la situazione si è ulteriormente aggravata per i fatti, anche mortali, che si sono verificati in questo ultimo periodo nel settore dell'industria calzaturiera.

Ciò è dovuto in particolar modo alla notevole espansione del settore, ove si è verificato un vero *boom* che ha determinato un aumento dei ritmi di lavorazione negli stabilimenti sia piccoli e medi che grandi.

Sono testimoni del fenomeno i colleghi Bianchi Fortunato e Soliano ed anche noi

della provincia di Milano per quanto concerne la lavorazione di Parabiago.

A seguito di questo *boom* sono nate moltissime industrie di tipo piccolo o artigianale, nelle quali difficilmente, per una serie di fattori, trova applicazione la disciplina per la tutela delle malattie professionali e l'igiene dei posti di lavoro, che viene invece attuata nelle grandi industrie.

Il terzo fatto che il relatore si permette di sottolineare è dato dalla piaga dei lavoratori a domicilio. Il Parlamento ha approvato delle leggi piuttosto organiche a questo riguardo, ma il problema si pone non tanto al momento in cui queste leggi vengono approvate, quanto al momento in cui devono essere applicate.

Vi è il problema degli ispettori del lavoro: è possibile avere un sistema per reperire le miriadi di lavoratori e lavoratrici a domicilio, che stimolati da una possibilità di guadagno eseguono lavori nocivi per loro stessi ed in particolare per i bambini? Si tenga presente a tale proposito il caso recente di un bambino che è morto in seguito a malattia provocata da questi prodotti.

Indubbiamente, la grande estensione del lavoro a domicilio comporta una notevole difficoltà nell'applicazione delle norme preventive.

Mi permetto di ricordare che la legge sulla tutela del lavoro a domicilio stabilisce che il committente ha l'obbligo di tenere un registro sul quale devono essere indicate le persone cui vengono consegnati questi lavori e che il committente deve assicurarsi che le particolari fasi della lavorazione che egli assegna al lavorante siano esercitate in condizioni di lavoro che rispettino le norme di prevenzione e di carattere igienico.

Si tratta di norme veramente ottime, ma di difficile applicazione in questo particolare settore.

Di fronte alla grande estensione e, quindi, alla difficoltà di applicazione, occorre seguire una seconda via, che è quella di una protezione radicale, cioè limitare l'impiego di questa sostanza e possibilmente giungere a vietarne l'uso.

Su questa linea si sono mossi organismi molto qualificati, in particolare il Bureau International du Travail, che nella trentacinquesima sessione del 1952 si è dichiarato favorevole alla sostituzione delle sostanze nocive con altre sostanze innoche o meno nocive.

Tenuto conto di questa presa di posizione del Bureau International du Travail e delle prese di posizione delle varie organizza-

zioni sindacali e artigianali, e degli ordini del giorno, peraltro molto forti, redatti da associazioni del settore dell'abbigliamento, di quello calzaturiero e dell'impermeabilizzazione in convegni a carattere internazionale — come quello redatto dal Congresso internazionale tenuto a Londra nel giugno 1962 — mi sembra che il Parlamento italiano debba predisporre le norme più opportune per limitare al massimo o possibilmente eliminare gli effetti nocivi conseguenti all'uso di queste sostanze.

Nell'impossibilità di poter abolire l'uso di queste sostanze, perché esso è necessario per lo sviluppo di queste produzioni, occorre osservare le norme che garantiscono l'incolumità dei lavoratori, che prescrivono visite mediche almeno bimestrali, l'aerazione dei locali, l'uso di speciali recipienti, l'allontanamento dei bambini dai luoghi di lavoro in cui si fa uso di questi collanti.

Il 1° agosto il Ministero del lavoro, a seguito dei fatti verificatisi lo scorso anno, ha emanato una circolare, n. 562, nella quale, ravvisati gli effetti nocivi del benzolo è quindi la sua pericolosità, raccomandava ai vari ispettorati del lavoro ed agli uffici interessati l'osservanza delle norme vigenti in materia; il ministero, rilevando che l'osservanza scrupolosa di queste norme può contribuire a ridurre notevolmente i rischi, raccomandava l'osservanza di norme di carattere igienico e preventivo nei locali di lavorazione e l'obbligo di applicare sui recipienti il prescritto contrassegno di pericolo, in quanto con le etichette si dà al lavoratore la possibilità di accorgersi del pericolo.

E raccomandava ancora ai vari ispettorati del lavoro di curare appunto questo fatto del lavoro a domicilio, mettendo in risalto la necessità di tener presente, da parte degli ispettorati del lavoro, questo particolare settore, sia per quanto riguarda i committenti, sia per quanto riguarda i lavoratori e le lavoratrici interessati. Anche il Ministero metteva in risalto il valore profilattico che, nei riguardi del rischio considerato, assumono le varie misure di igiene individuale: curare scrupolosamente la pulizia personale, fare uso di abiti da lavoro, impedire il più possibile il contatto diretto del benzolo con la cute (la quale, in certe condizioni, è capace di assorbirlo), evitare di conservare e di consumare cibi sul luogo di lavoro.

Una notevole parte delle intossicazioni verificatesi riguarda il lavoro di incollaggio delle calzature, eseguito a domicilio. Poiché una bonifica igienica dell'ambiente e delle

modalità della lavorazione è assai difficilmente conseguibile nel lavoro a domicilio, il Ministero ha ravvisato l'assoluta necessità di dare rigorosa applicazione alle disposizioni legislative in vigore sulla tutela del lavoro a domicilio. Pertanto, è senz'altro da dire che la necessità che il lavoratore a domicilio faccia uso, per l'esecuzione del lavoro commesso, di prodotti a base di benzolo, preclude in maniera assoluta, la possibilità di ottenere l'iscrizione nel registro dei committenti.

Questa la grande lotta che il nostro paese ha mosso contro questa sostanza chimica, che evidentemente ha degli aspetti e desta delle perplessità degni di considerazione.

È evidente che una politica di questo tipo investe anche dei valori di carattere economico. Il relatore è uno di coloro che quando si parla di fenomeni di carattere economico, mettono in prima linea i fenomeni di carattere umano. È l'economia che deve essere al servizio dell'uomo e non viceversa.

Evidentemente, però, dovendo fare una valutazione complessiva della lotta ad una sostanza nociva, ci sono delle considerazioni di carattere economico che debbono essere tenute presenti. Innanzi tutto, la situazione negli altri paesi, non tanto per diminuire le preoccupazioni a cui ho fatto cenno in questa ultima parte del discorso, ma per fare in modo che la lotta contro il benzolo sia seguita immediatamente da un'azione analoga anche negli altri paesi, vuoi affinché i lavoratori francesi vengano considerati alla stregua dei lavoratori italiani, vuoi affinché il nostro settore economico non risulti handicappato da una carenza di sensibilità da parte di altri settori.

Fortunatamente — anche se con una certa difficoltà all'inizio — si è arrivati ad un accordo fra i paesi aderenti al Consiglio d'Europa (Francia, Belgio, ecc.) anzitutto per agire sulla base di determinati principi. Si è detto che il settore estero nel quale questa sostanza viene usata non è grande e quindi non influisce sull'intera economia dei vari paesi. In secondo luogo, è ormai convinzione generale che vi sia la possibilità di sostituire in alcuni settori industriali il benzolo in modo totale e in altri settori in modo parziale, con altre sostanze che possono avere le stesse caratteristiche sul piano tecnologico, che possono magari presentare un costo economico superiore, ma che comportano un grado di tossicità eguale a zero o comunque inferiore a quelli fin qui considerati. Ecco perché rientrando adesso nel merito dell'argomento, debbo dire che la proposta del collega Soliano

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

di divieto assoluto dell'uso del benzolo è drastica, forse eccessiva.

Vorrei dire, però, che lo stesso collega Soliano ammette un'eccezione: « sempreché non vengano adottati impianti e procedimenti tecnici tali da escludere ogni contatto diretto o indiretto del lavoratore e dell'ambiente di lavoro sia con le sostanze tossiche e sia con i loro vapori ».

Non voglio diminuire l'importanza della proposta Soliano, ma a me sembra che il disegno di legge governativo risponda meglio alla problematica in atto. Quali sono quelle determinate cure di tipo preventivo, quelle determinate azioni profilattiche sufficienti a garantire la massima incolumità dei lavoratori? La tossicità del benzolo agisce attraverso il contatto diretto, o attraverso l'ambiente in quanto tale o attraverso le lavorazioni in quanto tali?

Per valutare questi aspetti del problema evidentemente i mezzi di cui dispongono i vari ministeri competenti sono più elevati di quelli che posseggono gli uffici studi dei gruppi parlamentari (parlo a titolo personale; non so la struttura del quadro tecnico che sta dietro all'onorevole Soliano). Ecco perché, secondo il relatore, il disegno di legge presenta una migliore organicità. Anzitutto, il disegno di legge contiene una dichiarazione di principio molto importante: cioè che il campo di applicazione non è soltanto il campo industriale, ma è anche il campo dell'artigianato e dei lavoratori a domicilio anche se ipotizza un diverso trattamento per quanto riguarda i diversi settori merceologici. All'articolo 2 esamina il lavoro di lavaggio a secco, di sgrassaggio e di pulitura in genere, vietando l'uso di solventi contenenti benzolo, toluolo o xilolo in percentuali superiori al 5 per cento in peso.

All'articolo 3 esamina il settore merceologico della impermeabilizzazione dei tessuti, della fabbricazione e riparazione degli impermeabili, della fabbricazione e riparazione delle calzature, lavorazioni tutte nelle quali è vietato l'uso di prodotti, quali colle, mastici, cementi, sciolti in solventi contenenti benzolo, toluolo e xilolo in percentuale superiore al 5 per cento.

L'articolo 4 stabilisce che nei lavori di pittura, di decorazione, di verniciatura e di rivestimento in genere, nonché dei lavori di sverniciatura e di decapaggio, è consentito l'uso di prodotti i cui solventi o diluenti contengano benzolo, toluolo o xilolo in percentuale non superiore al 30 per cento.

E dopo aver fissato il campo di applicazione e dopo aver fissato le percentuali massime, il disegno di legge insiste su un altro quadro: quello delle precauzioni che si debbono adottare nell'impiego del benzolo. Fa obbligo che sui recipienti contenenti prodotti a base di benzolo, toluolo o xilolo, siano apposte etichette che indichino la presenza di dette sostanze nel solvente o nel prodotto e la percentuale complessiva di esse. La cosa può sembrare non molto importante, ma è secondo il relatore uno dei metodi che debbono essere seguiti per prevenire questa determinata piaga.

Nell'ultima parte, il disegno di legge governativo, quella relativa al lavoro a domicilio per commissione, detta le norme che i committenti debbono osservare qualora siano costretti a dare questo lavoro a domicilio.

D'altra parte, il disegno di legge ripete tutte le norme relative alle precauzioni che debbono essere adottate. Riferendosi al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dà disposizioni: *a*) per la custodia a domicilio; *b*) per la separazione dei lavori nocivi; *c*) per la difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi; *d*) per le visite mediche preventive e periodiche.

Il relatore è d'accordo sulla diminuzione della percentuale del benzolo nei solventi che utilizzano tale prodotto sino ad arrivare alla sua completa abolizione.

Sarebbe già un buon passo arrivare alla misura dell'1 per cento, nella quale si ha una notevole diminuzione della tossicità.

Il relatore si permette di richiamare l'attenzione sull'impiego del toluolo e xilolo, perché ripeto che anzitutto questi determinati prodotti non presentano una tossicità pari a quella del benzolo, e, avendo un grado di ebollizione superiore ad esso, sono meno pericolosi: per queste ragioni si può consentirne l'uso in determinate lavorazioni purché non siano superate certe percentuali.

In via subordinata, il relatore si permette di fare delle considerazioni di carattere puramente economico: se mettiamo allo stesso livello il benzolo, lo xilolo ed il toluolo provochiamo delle gravi limitazioni nel settore produttivo, determinando anche delle fasi di disoccupazione e gli stessi colleghi di parte comunista saranno stati sollecitati dalle organizzazioni di tipo artigianale su questa questione che riguarda il settore degli impermeabili, delle vernici, dei mastici, ecc., perché dal punto di vista produttivo quei settori vengono ad essere colpiti; ma le considera-

zioni di carattere sanitario devono prevalere su quelle di carattere industriale.

Il relatore si è preoccupato di vedere se era possibile un esame comparato con le legislazioni straniere e a questo proposito, in fine di legislatura, si permette di fare una calda raccomandazione al Presidente della Commissione perché si faccia parte diligente nei confronti del Presidente della Camera, perché l'ufficio legislativo non è all'altezza della situazione e non può dare quell'assistenza che — vorrei dire — è indispensabile per compiere un lavoro di questo genere, per cui al termine del lavoro di ricerca e di documentazione si è costretti a fare una sintesi tra due opinioni contrastanti. Se il relatore potesse avere la possibilità di avere un quadro della materia sia dal punto di vista dei dati scientifici, sia da quello dei dati giuridici, circa l'esperienza e la legislazione degli altri paesi, avrebbe potuto svolgere un lavoro indubbiamente migliore ed avere la coscienza a posto.

In assenza di questo, mi sono dovuto limitare a fare un esame parziale da cui è risultato che mentre in alcuni paesi esiste una legislazione abbastanza severa, in altri paesi invece vi sono norme meno limitative. Ad esempio, l'Olanda prevede solo l'uso dell'etichettaggio, mentre la legislazione tedesca, che è una delle più severe a questo riguardo, in pratica viene poi a stabilire che quei determinati prodotti in cui la misura percentuale è fino al 5 per cento debbono avere l'etichetta di un colore e che quelli in cui la percentuale è fino al 10 per cento debbono averla di un altro colore. Le altre legislazioni sono piuttosto deboli.

La legislazione che, secondo me, è la più rigida è quella francese accanto a quella belga: le due legislazioni impediscono la produzione di questi vari prodotti con percentuale di benzolo e concedono l'uso dello xilolo solo nella misura percentuale dell'1 per cento. Queste proibizioni valgono in particolare nei settori della produzione nei quali maggiormente è impegnata la manodopera femminile, come quello dei prodotti di impermeabilizzazione, ecc.

Anche il Consiglio d'Europa, cioè un organismo rappresentativo e comunque superiore ai contrasti delle parti, in una sua risoluzione ha raccomandato l'abolizione del benzolo nei vari prodotti.

La legislazione francese — e vorrei dire che il criterio è logico — stabilisce che queste disposizioni non hanno valore per quei prodotti industriali che assicurino la totale mec-

canizzazione della lavorazione, cioè quando il lavoratore non è a diretto contatto con le sostanze nocive. Questo in relazione ad alcune aziende assai progredite nei sistemi produttivi, come talune aziende di impermeabilizzazione, ove l'attività è completamente meccanizzata.

Il relatore dopo essersi dichiarato pienamente d'accordo sullo spirito ed il contenuto di queste proposte di legge chiede in particolare agli organi di Governo di poter avere maggiori assicurazioni circa l'impiego del toluolo e dello xilolo.

Il Ministero della sanità, tramite l'Istituto superiore di sanità, potrà avere dei dati, cui è possibile prestar fede quasi assoluta senza dover ricorrere a organizzazioni di tipo industriale o ad organizzazioni del lavoro.

Chiedo un supplemento di informazioni che potrà venire dalla discussione e che deve venire — me lo auguro — anche da parte governativa.

PRESIDENTE. Esprimo il mio compiacimento al Relatore per l'approfondita relazione e sottolineo l'urgenza del provvedimento. Dichiaro aperta la discussione generale.

SOLIANO. Io concordo con quanto ha detto il Relatore, nel sottolineare l'importanza del problema oggi proposto. Io vorrei richiamare l'attenzione su alcune osservazioni anticipate dal relatore, per arrivare ad una conclusione che sia la più valida di fronte alla soluzione di questo problema. Innanzi tutto sul ritardo che dobbiamo riscontrare nell'affrontare questo problema e nel preparare il disegno di legge.

Si dice che il problema è alquanto complesso, perché investe una serie di questioni che riguardano i costi di produzione.

Ho rilevato che nella relazione che accompagna il disegno di legge si parla di costi, ma si ignora il lato sociale del problema.

Si dice che difficilmente si potrà arrivare ad una soluzione, in quanto bisogna tener conto anche dei problemi che vengono posti sul terreno della competitività economica con gli altri paesi.

A me pare che, nel valutare la questione dei costi, come giustamente ha sottolineato il Relatore, occorre tener presente il lato sociale, che ha un particolare valore, se noi teniamo presente che in altri paesi a questo riguardo vi sono delle leggi abbastanza chiare e complete. Il Relatore ha citato quella francese. Io vorrei anche aggiungere, ad esempio, la legislazione svedese che vieta in modo assoluto la utilizzazione del benzolo in tutti i tipi di lavorazione.

Da noi che cosa si è fatto in questo campo ?

Si è cercato di porre rimedio alla situazione quale si riscontrava drammaticamente in questi ultimi tempi, attraverso una propaganda che direi di carattere preventivo, attraverso l'accentuazione dei controlli e via discorrendo, tutti mezzi che alla luce dei risultati conseguiti non ci consentono di poter affermare che il problema è stato risolto.

Oggi, è inutile che ce lo nascondiamo, gli uffici preposti al controllo dell'applicazione di determinate prevenzioni, sono quelli che sono. Lei, onorevole Presidente, lo sa benissimo. Pensate che l'Ispettorato del lavoro regionale di Milano, che dovrebbe effettuare questi controlli dispone soltanto di cinque medici, di cui praticamente soltanto tre svolgono una effettiva opera di controllo per tutta la Lombardia. Se teniamo presente la situazione industriale della Lombardia, noi troviamo che qualsiasi azione di controllo non può dare assolutamente i risultati che sarebbe necessario attendersi. Per cui occorre prendere dei provvedimenti di altro genere.

Ci troviamo di fronte ad una situazione veramente grave. E io vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su dei dati che sono venuti dall'UNES: 419 casi riscontrati, di cui 38 risoltisi con invalidità permanente (e l'invalidità permanente in sostanza vuol dire la morte procrastinata nel tempo) e 13 con esito mortale.

E non dobbiamo nasconderci che i dati pervenuti dal Centro di medicina che è stato istituito a Vigevano, sottolineano in modo spaventoso la tossicità del benzolo.

La proposta di legge che noi abbiamo presentato, nella sua formulazione partiva dalla necessità, appunto, di preoccuparsi di salvaguardare la vita dei lavoratori di fronte a certe lavorazioni. Noi non ci siamo soffermati molto sul divieto assoluto del benzolo, quanto sulla norma che l'uso del benzolo avvenga garantendo nel modo più assoluto l'incolumità del lavoratore che lo utilizza. Perché ci rendiamo conto che per taluni cicli produttivi la utilizzazione del benzolo è determinante e ben difficilmente se ne potrebbe fare a meno. Bisogna anche tener presente che in taluni settori produttivi l'utilizzazione del benzolo avviene in cicli chiusi o attraverso provvedimenti tecnici che danno delle buone garanzie per i lavoratori che sono addetti a queste lavorazioni.

Il settore più grave, e diciamo così il settore che desta più preoccupazioni, è il settore calzaturiero, anche per le sue caratteristiche. Non è un fatto strano che proprio in questo

settore si siano riscontrate le forme di tossicità più gravi. Per cui, a mio giudizio, se in questa direzione si vuol fare qualche cosa — considerato che le iniziative prese a suo tempo non hanno portato a risultati soddisfacenti — non resta altro che arrivare alla completa abolizione dell'uso del benzolo in questo genere di lavorazioni.

Questa è la posizione che noi sosteniamo e che preghiamo la Commissione di voler accogliere, in quanto riteniamo che con le limitazioni che scaturiscono dal disegno di legge non possa considerarsi risolto il problema che stiamo discutendo.

Se noi lasciamo ancora la possibilità di utilizzare il benzolo, sia pure in percentuale riferita al peso e non al volume, il che vorrebbe dire una percentuale anche superiore riferita al volume, non risolviamo il problema di cui discutiamo in quanto lasciamo sempre, tenendo conto delle particolari caratteristiche del settore, grandi possibilità di intossicazione e di gravi conseguenze per i lavoratori.

Questo anche perché a fianco delle limitazioni che il provvedimento di legge dispone, dà poi il consenso alla utilizzazione di questi solventi tossici in aggiunta alle colle, quando determinate circostanze lo rendano necessario.

Questo cosa vuol dire? Vuol dire lasciare aperta la possibilità alle aziende che effettuano queste lavorazioni, di poter disporre di quantità di solventi allo stato puro in aggiunta alle colle. Vuol dire lasciare aperta la via ad un ulteriore aggravamento della situazione.

Per cui allo stato dei fatti e per concludere questo mio breve intervento, non resta che arrivare alla completa abolizione; abolizione che nel settore della lavorazione delle calzature in particolar modo è possibile, tenuto conto delle legislazioni esistenti in altri paesi; è possibile perché oggi esistono collanti che rispondono a determinate esigenze produttive e non contengono solventi tossici.

È possibile, a mio giudizio, arrivare ad una legge, che escluda nel modo più assoluto la utilizzazione del benzolo, anche in considerazione del fatto che è possibile utilizzare come diluente lo xilolo, che dà ottimi risultati ed ha un grado di tossicità nettamente inferiore al benzolo, tale, anzi, da non portare pregiudizio ai lavoratori che sono impiegati in questa produzione.

DE MARZI FERNANDO. Dopo l'ampia relazione dell'onorevole Vittorino Colombo non mi resta che dichiararmi favorevole al disegno di legge, la cui approvazione è stata auspicata dal settore artigianale.

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

Invero, anche il settore artigianale ha dovuto lamentare delle vittime nella branca specifica dei calzaturifici, e noi abbiamo avanzato già da tempo al Ministero del lavoro la richiesta della proibizione dell'uso di questi prodotti ed abbiamo partecipato, anche con delle relazioni, all'ultimo congresso di medicina del lavoro tenutosi a Messina, perché abbiamo avuto dei casi anche mortali.

Non bisogna vedere il problema soltanto dal punto di vista del lavoro, ma anche nei suoi riflessi industriali ed economici; anzi ritengo importante il coordinamento fra il settore industriale e quello del lavoro. Dal nostro punto di vista dobbiamo cercare una soluzione, che, anche tenuto conto del breve tempo che abbiamo dinanzi a noi, ci porti ad una sollecita approvazione di questa legge, che è auspicata e sentita, per cui non dobbiamo dimenticare qual'è il nostro dovere primo.

In merito al disegno di legge ho anche io delle preoccupazioni, perché nella relazione è detto che queste disposizioni non si applicano ai privati consumatori che commettono lavori a domicilio, a imprese artigiane o a lavoratori autonomi. Questo è in contrasto con l'esigenza di evitare nelle lavorazioni a domicilio o nelle imprese artigiane quegli effetti nocivi che si sono verificati nel passato.

Devo rilevare un'altra lacuna, in quanto mi sembra che nella legge non si parli dei problemi delle lavorazioni di falegnameria, nelle quali vengono usati oggi questi prodotti, per cui mi riservo di presentare eventuali emendamenti per includere nell'articolo 3 i lavori di falegnameria del settore artigianale. Il settore industriale per quanto attiene alla verniciatura fatta in serie può essere compreso nell'articolo 4, ove si fa menzione di lavori di pittura, di decorazione, di verniciatura e di rivestimento in genere, mentre per il settore artigianale la percentuale del 30 per cento comporta dei pericoli gravissimi.

Vorrei che queste disposizioni fossero applicabili anche ai prodotti d'importazione estera che vengono immessi nel mercato italiano per evitare gli inconvenienti che si sono verificati nel settore zootecnico per gli estero geni, in quanto il disegno di legge non si preoccupa del prodotto di provenienza estera.

Anche su questo mi riservo di presentare degli emendamenti.

Per altro mi dichiaro favorevole a che la legge giunga rapidamente in porto.

SULOTTO. A me pare che la Commissione nel suo complesso è d'accordo nel operare nel modo più veloce possibile affinché si giunga alla conclusione dell'*iter* della legge, per cui

ritengo che dovremmo venire alla decisione di nominare un Comitato ristretto, che potrebbe lavorare rapidamente per trovare un accordo sul disegno di legge governativo, che, a mio giudizio, non tiene conto della gravità del problema in modo sufficiente.

Il Comitato ristretto dovrebbe, secondo me, avere degli orientamenti precisi almeno su alcune questioni fondamentali, in quanto ci troviamo di fronte a sostanze tossiche che — e mi rivolgo in modo particolare al nostro Presidente, che, credo di queste cose se ne intenda — agiscono in modo inesorabile sull'organismo umano.

PRESIDENTE. Si tratta di reminiscenze; dato che questo non è il mio settore di competenza. Comunque sono d'accordo nella necessità di fare opportune distinzioni.

SULOTTO. Il lavoratore colpito da queste sostanze tossiche muore.

Il Comitato ristretto dovrebbe porre come esigenza preminente quella di tutelare l'organismo umano.

Tutte le altre questioni relative ai costi sono secondarie e non possono essere prese in considerazione dalla nostra Commissione; l'industria moderna, il progresso tecnico, l'aumento dei profitti industriali fanno sì che queste sostanze possano essere sostituite con facilità e se poi il prodotto finale costerà qualche cosa di più, dovranno prevalere ugualmente le esigenze di tutelare nel modo più assoluto l'organismo umano.

In secondo luogo non è vero — o almeno è vero solo in parte — che il problema interessi in modo particolare il settore artigianale, calzaturiero, ecc.

Il problema interessa l'industria nel suo complesso, almeno una gran parte dell'industria.

Io ho avuto modo di occuparmi, circa un anno or sono e non soltanto come deputato, ma anche come dirigente sindacale, insieme a dei medici, di questa questione per quanto riguarda la Montecatini e precisamente per quanto riguarda la Farmitalia. Siamo di fronte ad un'azienda che produce medicinali, nella quale ci sono già stati due operai morti perché adoperavano il benzolo come solvente. Le misure di prevenzione non sono così rigide, così assolute, da garantire l'assenza di contatto da parte dei lavoratori con i vapori di benzolo. Quindi, anche qui, se andiamo a vedere le cartelle cliniche della Clinica Universitaria di Torino, troviamo già un certo numero di operai della Montecatini deceduti perché colpiti dal benzolo. Anche in questo

momento c'è un operaio occupato alla Farmitalia gravemente colpito dal benzolo.

Non è un problema che interessa determinati settori industriali, ma siamo di fronte ad una sostanza estremamente tossica che viene utilizzata largamente come solvente, in quanto è un prodotto che costa pochissimo e in relazione a questa considerazione si dimentica che questa sostanza provoca delle conseguenze gravissime sui lavoratori. E ciò avviene, ripeto, anche alla Farmitalia, che è un'azienda chimica per la quale, anche in relazione al contratto di lavoro vi è l'obbligo della visita medica e questa visita medica non si fa. Siamo arrivati al punto di chiedere all'assessore all'igiene della provincia di Torino di intervenire nell'interno della fabbrica per una ispezione e si è potuto constatare che non esiste l'attrezzatura necessaria per l'effettuazione delle visite mediche in modo regolamentare. Tali visite mediche comportano ricerche ed analisi per le quali l'azienda non è assolutamente attrezzata!

D'altra parte, gli ispettorati del lavoro non sono in condizioni — specialmente se non dimentichiamo il largo uso del benzolo — di intervenire in modo adeguato affinché tutte le forme di protezione siano attuate.

Per cui la soluzione che noi dovremmo adottare è quella che è stata applicata in Francia e in Svezia: l'abolizione assoluta dell'uso del benzolo e anche del toluolo, che fa parte della stessa famiglia di sostanze tossiche. Qualsiasi altra soluzione, anche se può già rappresentare un certo passo in avanti, è una soluzione che non risolve il problema in modo assoluto.

Noi dovremmo adottare una soluzione drastica, che è già stata applicata da altri paesi che fanno parte dell'area del M.E.C. e dove il problema concorrenziale è stato evidentemente già superato. Sono convinto che in questi paesi hanno trovato il modo di sostituire questa sostanza tossica con un'altra sostanza che non sia tossica, senza con questo determinare degli aggravii di costo tali, come ha detto il Relatore (e forse il Relatore ha esagerato), che addirittura possono provocare della disoccupazione.

Non esageriamo!

Discutiamo pure di un'applicazione graduale, ma secondo me dobbiamo arrivare all'abolizione della utilizzazione del benzolo e del toluolo. Sono convinto che è possibile trovare una sostanza sostitutiva, senza che con questa sostituzione possa determinarsi, agli effetti economici e concorrenziali, una preoccupante situazione in tutti i settori in-

dustriali in cui queste materie vengono usate.

SERVELLO. Anzitutto debbo sottolineare il grave ritardo con il quale il Governo ha ritenuto di presentare questo disegno di legge; proprio alla scadenza della legislatura. Disegno di legge che, d'altra parte, appare, anche attraverso la esposizione così documentata del Relatore, ancor oggi lacunoso e che fa nascere perplessità nello stesso Governo, o almeno in qualche Ministero particolarmente versato in questa materia.

Io non sono un esperto in questa materia, non posso parlarne con la sicurezza del collega Soliano, nella valutazione della pericolosità o meno del benzolo e di altri prodotti del genere. Però, mi sono premurato di chiedere l'opinione di vari settori per vedere quali erano i limiti della utilizzazione del benzolo, del toluolo e dello xilolo, e quante erano le possibilità di sostituzione del primo prodotto con altri prodotti. Ora le notizie che ho potuto ricavare da questa mia indagine (svolta in parecchi settori, soprattutto tecnici), mi inducono a ritenere che il provvedimento attuale è un provvedimento inadeguato e mi rendono sempre più convinto della necessità di pervenire al divieto assoluto del benzolo nei collanti, nei mastici, nelle vernici, negli inchiostri e nei relativi diluenti.

Viceversa, il disegno di legge fa delle eccezioni e pone delle possibilità di utilizzazione al di sotto di una determinata percentuale. A parere dei tecnici questa distinzione appare difficile da osservare e sempre pericolosa l'utilizzazione del benzolo anche in quelle percentuali.

D'altra parte, come ha ricordato il Relatore, vi sono altre legislazioni che, pur risalendo a parecchi anni or sono, impongono il divieto di quella sostanza.

I tecnici non sono dello stesso parere per quanto si riferisce al toluolo e al xilolo. Bisogna stare attenti a non fare di tutte le erbe un fascio. Per esempio, per quanto riguarda il toluolo, si fa osservare che questa sostanza, anche se assorbita dal corpo umano, dal punto di vista biologico determina dei composti facilmente eliminabili. Tuttavia, se questo prodotto non ha la stessa pericolosità del benzolo quale solvente nei collanti, non può essere senz'altro ritenuto un sostitutivo del benzolo, sia per i suoi caratteri particolari, sia per il suo prezzo certamente superiore.

Non mi diffondo a rilevare una certa perplessità di alcuni Ministeri, soltanto non vorrei che in questo scorcio di legislatura si legife-

rasse in materia disorganica, ed anche dannosa ai fini della produzione.

Io chiederei che - a parte un eventuale giudizio sull'opportunità di costituire un Comitato ristretto - questi nostri quesiti venissero risolti in sede governativa e che la Commissione si riconvocasse tra qualche giorno per decidere in maniera definitiva.

Ripeto, la necessità assoluta del provvedimento è sentita, ma questo ritardo nella presentazione del provvedimento governativo non deve legittimare una legislazione imposta e lacunosa, il che avverrebbe, a mio giudizio, in base al provvedimento così come è stato presentato.

BIANCHI FORTUNATO. Signor Presidente, anzitutto devo compiacermi con il Relatore per la ben precisa relazione, sebbene anch'egli abbia presentato degli interrogativi, che, come tecnico, ha già potuto inquadrare in relazione alle esigenze di ordine sanitario, di quelle della produzione e della economia in generale.

Anche io, con altri colleghi, ho tentato di andare a reperire l'essenza di questo problema che è oggi al nostro esame.

La legge francese e la legge svedese proibiscono l'uso del benzolo, ma di fatto nei solventi di produzione di questi due paesi si riscontrano quantità di benzolo fino al 5 per cento.

Il benzolo, onorevoli colleghi, potrebbe essere sostituito con solventi meno tossici, come il metil-chetone, ma dobbiamo rilevare che quando si sono usati solventi diversi dal benzolo è accaduto che una parte dell'esportazione è stata rimandata in Italia perché dichiarato materiale scadente a causa di scollature ed altri difetti riscontrati nei prodotti.

Mi si è precisato da parte dei sanitari che se fossero osservate le norme di prevenzione vigenti non si avrebbero rischi tali da pregiudicare la salute dei lavoratori; credo che su questo obiettivo dobbiamo indirizzare la nostra azione, perché si riscontra un'assoluta assenza di cautele, e convergo con il Relatore e con il collega Soliano nel dire che l'apparato di ordine ispettivo del Ministero del lavoro debba essere adeguato per consentire un efficace controllo dell'applicazione delle leggi vigenti.

A Vigevano sono sorti due centri, uno ad iniziativa del comune ed un altro ad iniziativa del centro di medicina del lavoro di Pavia.

Ove siano osservate le norme vigenti non si riscontrano alterazioni della salute dei lavoratori, mentre laddove questo non avviene

si verificano effetti nocivi alla salute dei lavoratori che operano in questo specifico settore.

Quindi, si può usare il benzolo senza avere inquinamenti dell'ambiente al grado di pregiudicare la salute dei lavoratori e l'opera deve essere qui preventiva più che sostitutiva. La sostituzione totale del benzolo, a mio avviso, è quasi impossibile, perché si trova in tutti gli ambienti; del resto usando altri solventi non è che si venga a risolvere il problema, perché anch'essi sono tossici.

Per aiutare gli artigiani, il Governo potrebbe intervenire con prestiti a basso interesse, costruendo dei villaggi.

L'uso di ambienti adatti, di respiratori, di mezzi di protezione può ridurre di molto l'effetto nocivo del benzolo ed ove si riscontrino delle situazioni pericolose si dovranno prendere gli opportuni provvedimenti. I due centri di Vigevano effettuano l'esame cromatografico di tutti gli esposti, rilevano il tasso ambientale del benzolo ed hanno esaminato circa 6 mila soggetti.

Sfuggono al controllo i lavoratori a domicilio, e questo è veramente il problema gravissimo della nostra zona, laddove i lavoratori a domicilio sono innumerevoli, costituiscono quasi la normalità e gli stessi lavoratori che operano sul piano aziendale effettuano lavori a domicilio per incrementare i loro proventi.

È ovvio che l'Ispettorato del lavoro dovrebbe proibire il lavoro a domicilio laddove si usino collanti basati su questo elemento.

Convergo con l'onorevole Servello che il toluolo non provoca nell'organismo umano reazioni di tale gravità quanto il benzolo. Nell'industria del rotocalco, in cui il toluolo viene usato anche superando il limite massimo, non si sono riscontrate manifestazioni di ordine tossico di vasta portata. Se si attuano prevenzioni adeguate, onorevoli colleghi, pur usando il benzolo, limitandolo ad una percentuale massima del 5 per cento, non si verificano situazioni di pericolosità. Mi si dice che la benzina avio, quella stessa che viene normalmente usata per le smacchiture nelle nostre case, contiene oltre il 5 per cento di benzolo.

Anche io potrei convenire sull'opportunità di esaminare rapidamente, anche in Comitato ristretto, il testo di legge che stiamo discutendo, purché non si vada a ritardare o arrestare l'iter del provvedimento che riveste la massima urgenza.

Chiudo questo mio modesto intervento, sottolineando che non si deve dimenticare

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

la prevenzione anche per altre sostanze usate come solventi: la ortocresilfosfato che ha determinato a Vigevano vere epidemie di paralisi (40 o 50 casi), in alcuni casi con conseguenze mortali, la trielina e tante altre sostanze che sono contenute nei vari solventi usati nelle diverse industrie.

PRESIDENTE. Io penso che noi abbiamo il dovere di fare ogni sforzo perché questa legislatura si concluda con l'approvazione anche di questo provvedimento e quindi non sarei alieno dal nominare un Comitato ristretto, che dovrebbe essere convocato in questo stesso pomeriggio, in modo che domani si possa concludere la nostra fatica.

Se noi prendiamo questa strada, sarebbe opportuna una indicazione di massima: cioè se l'imputato numero uno è il benzolo e se, sia pure su un piano secondario, si debbano chiamare in causa anche il toluolo e lo xilolo, per quel che riguarda il punto di ebollizione e di vaporizzazione e quindi la possibilità di assorbimento da parte dell'organismo umano.

In tal caso la linea finale sarebbe questa: nominare il Comitato ristretto e domandare al Sottosegretario stasera stessa le informazioni necessarie per poter concludere rapidamente.

Non bisogna dimenticare che quando noi l'avremo approvata, la legge dovrà andare ancora al Senato.

CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Prima di tutto è stata mossa al Ministero l'accusa di aver presentato in ritardo il disegno di legge. Io devo ricordare che appena avvenuti i fatti di Vigevano, che tanta commozione hanno suscitato nell'opinione pubblica, io intervenni immediatamente, attraverso gli ispettorati del lavoro, perché venisse data una rigida interpretazione a tutte le norme attualmente in vigore, concernenti la tutela dei lavoratori contro i pericoli costituiti dall'uso di ingredienti nocivi...

Il ritardo nella presentazione del disegno di legge è dovuto al fatto che si sono dovute tenere preliminarmente delle riunioni di studio, avvenute presso il Ministero, ad iniziativa della direzione generale competente, per esaminare dettagliatamente i complessi aspetti del problema in relazione anche alla disciplina vigente nei paesi dell'area del M.E.C.

È proprio in considerazione che alcuni Stati sono più avanzati di noi e qualcun'altro è più indietro e sulla scorta di quanto è risultato da esami, studi, riunioni di tecnici, ecc., che il Ministero, tenuto conto della situazione internazionale, ha presentato un

provvedimento che colpisce l'imputato numero uno, cioè il benzolo.

Il benzolo è pericoloso, ma un certo momento non lo possiamo abolire perché è stato abolito in un solo paese, la Svezia, che non appartiene al M.E.C. La Francia non l'ha abolito.

Tenendo conto di questa situazione, che indubbiamente è transitoria, si è preparato un provvedimento che fosse il più possibile adatto alla situazione stessa.

SERVELLO. Da parte della pubblica Amministrazione si segue un certo indirizzo e si ammette che siano importati in Italia prodotti esteri contenenti benzolo. Ora si ammette l'uso del benzolo non oltre la misura del 5 per cento: questo è un indirizzo restrittivo, ma la situazione è così grave, che noi riteniamo che si debba fare un provvedimento chiaro e netto e non transitorio.

CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Non mi sembra che in questo momento questa obiezione rappresenti un argomento valido.

Col provvedimento si tende a colpire il benzolo e si tollera l'uso di prodotti contenenti benzolo e sostanze analoghe in quanto la percentuale di queste sostanze non superi il 5 per cento.

La legge è stata elaborata con il concorso di tecnici ed ha la sua logica. Ci troviamo in una situazione grave per la salute dei lavoratori subordinati e per la situazione in cui si sono venuti a trovare gli artigiani, soprattutto a Vigevano, ed io sono stato avvicinato da alcuni deputati del luogo che mi hanno fatto presente che la proroga dei 40 giorni era scaduta, che gli artigiani attendevano, e che mi hanno chiesto che cosa intendesse fare il Governo. Dopo i casi mortali che si sono verificati il Governo non intende concedere ancora una proroga — tanto più che poi le colpe vengono attribuite al Governo — per cui si presenta l'esigenza di approvare la legge prima della fine della legislatura in modo che questa legge possa limitare l'uso del benzolo e dei suoi omologhi in misura tale da consentire la salvaguardia della salute dei lavoratori subordinati e degli artigiani.

Vi sono dei progetti di villaggi *ad hoc*, ma, onorevole Bianchi e onorevole Soliano, questi progetti non possono trovare attuazione immediata, perché hanno una loro complessità specialmente dal punto di vista finanziario.

Debbo dire, per debito di lealtà verso gli altri Ministeri, che ho ricevuto da parte del

Ministero dell'industria delle proposte di emendamenti, che sono, però, a mio avviso, emendamenti peggiorativi, tanto che il Ministero del lavoro non è molto disposto a venire incontro a questi suggerimenti.

Questi emendamenti mantengono la tolleranza dell'uso del benzolo nella misura del 5 per cento, ma propongono di allargare la possibilità di uso per le altre sostanze. È evidente l'origine di questi suggerimenti, perché provengono da coloro che hanno interessi non sanitari. Ad ogni modo di questi emendamenti prenderà cognizione il Comitato ristretto e ne farà l'uso che crede; comunque non è che in caso di preclusiva vi sarebbe un irrigidimento di posizioni da parte del Ministero del lavoro, perché in sostanza gli emendamenti si riferiscono a sostanze diverse dal benzolo e di questo meno tossiche.

Pertanto io raccomando alla Commissione di far sì che questo provvedimento venga approvato in questa legislatura e, in proposito, di considerare che il provvedimento dovrà essere discusso anche al Senato prima di diventare legge.

BUTTE. Semplicemente vorrei sottolineare ciò che ha rilevato il Relatore e cioè che, anche abolendo il benzolo, per i solventi usati in sostituzione di esso viene fissato egualmente la percentuale massima del 5 per cento.

PRESIDENTE. Da notizie avute dall'onorevole Colombo Vittorino si potrebbe ridurre la percentuale del benzolo da 5 al 2 per cento per quanto riguarda le impurità.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'ulteriore esame dei provvedimenti di legge oggi in discussione è demandato ad un Comitato ristretto.

(Così rimane stabilito).

Comunico che ho chiamato a far parte del Comitato ristretto oltre il Relatore i deputati Soliano, Servello, Venegoni, Bettoli, Bianchi Fortunato e De Marzi Fernando.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Mi associo e quanti hanno sostenuto l'urgenza del provvedimento e faccio presente che sarebbe quanto mai opportuna la presenza del rappresentante del Governo in sede di Comitato ristretto per poter avere dei dati precisi.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Al Comitato ristretto parteciperà un esperto del Ministero che potrà fornire alla Commissione i dati precisi che sono stati richiesti.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto è convocato per le 19 di oggi.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Costituzione del Consiglio di disciplina per il personale dei pubblici trasporti, di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive aggiunte e modificazioni (4437).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione del Consiglio di disciplina per il personale dei pubblici trasporti, di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive aggiunte e modificazioni ».

L'onorevole Pucci Ernesto, *Relatore*, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Il provvedimento propone alcune modifiche alla normativa che riguarda la nomina dei componenti il Consiglio di disciplina che deve giudicare le infrazioni commesse dal personale dei pubblici trasporti, dal momento che si sono verificati degli inconvenienti notevoli in quanto le aziende che hanno una attrezzatura modesta di personale non hanno in concreto la possibilità di nominare per alcune esigenze di natura periferica, dei funzionari così come è indicato dalla legge.

Nella sostanza viene introdotta una innovazione utile e cioè si crea un giudice più idoneo a giudicare le infrazioni commesse in periferia.

Penso che in linea generale il provvedimento possa essere approvato, salvo forse qualche lieve modifica di forma.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

I primi tre commi dell'articolo 54 dell'allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, così come modificati dall'articolo 2 della legge 3 novembre 1952, n. 1982, sono sostituiti dai seguenti:

« Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma:

1°) da un presidente nominato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;

2°) da tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l'incarico;

3°) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti alla azienda.

Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente.

Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, nonché con il Ministro per l'interno quando trattasi di personale di pubblici trasporti in concessione od in esercizio ad aziende municipalizzate, a Comuni, Province, Regioni e relativi Consorzi».

Trattandosi di articolo unico, e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Costituzione del Consiglio di disciplina per il personale dei pubblici trasporti, di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive aggiunte e modificazioni » (4437):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

« TITOMANLIO VITTORIA, MAZZONI ed altri: « Estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione » (2663-2682):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albizzati, Bettoli, Bianchi Fortunato, Bucalossi, Buttè, Cacciatore, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cocco Maria, Colombo Vittorino, De Marzi Fernando, Ferioli, Fogliazza, Franco Raffaele, Gitti, Isgrò, Mazzoni, Negroni, Nucci, Pucci Ernesto, Quintieri, Repossi, Sabatini, Scalia Vito, Scarpa, Sulotto, Venegoni e Zanibelli.

La seduta termina alle 12,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI